

**IMPOSTE E TASSE**di **STEFANO NATALI****Bonus edilizi e ritenuta d'acconto***L'8% prevale su tutte le altre aliquote: come funziona il meccanismo di scorporo.*

Con l'entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) è stata modificata la **ritenuta d'acconto** già prevista dal D.L. 78/2010 sui **bonifici relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico** passando all'aliquota dell' **8%**. Tale aliquota era stata inizialmente fissata nella misura del 10% e poi ridotta al 4% dal D.L. 98/2011. La ritenuta viene **operata direttamente dalla banca** al momento del pagamento ed è **forfettariamente calcolata**, scorporando l'aliquota Iva 22% dall'importo del bonifico, anche se in fattura viene applicata un'aliquota diversa o non è presente l'Iva per mancanza dei relativi presupposti.

Cogliamo l'occasione per fare il punto della situazione sulla possibile **concorrenza dei presupposti** per l'applicazione di diversi tipi di ritenuta sulle prestazioni professionali o su talune prestazioni effettuate dalle imprese. Nell'ambito degli **interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico**, compresi gli interventi oggetto del superbonus 110%, entrano in scena numerose figure professionali che, in alcuni casi, **emetteranno fattura direttamente** nei confronti del committente; in altri casi, nei confronti del c.d. **general contractor**. Tali soggetti non dovranno applicare la ritenuta d'acconto del 20% (ove prevista) sulle prestazioni professionali fatturate direttamente nei confronti del committente (quando si tratta di contribuente soggetto Iva oppure di un condominio).

**La ritenuta d'acconto dell'8% prevale su tutte le altre**. In buona sostanza tale ritenuta, di natura " *speciale* ", prevale su quella " *generale* ". Naturalmente, questo accade solo quando le prestazioni fatturate ricadano nell'alveo delle **spese che possono formare oggetto di detrazione** e pertanto, soggetto al pagamento mediante il c.d. bonifico parlante.

Nel caso in cui il professionista dovesse **fatturare direttamente** nei confronti dell'impresa appaltatrice (caso frequente quando l'appalto è gestito in modo accentrato da un'impresa che opera come contraente generale), la **ritenuta d'acconto del 20%** dovrà essere applicata, ricorrendone ovviamente i presupposti soggettivi in capo al professionista.

Altra ipotesi può essere quella relativa alle **prestazioni fatturate dall'impresa al condominio**. L'art. 25-ter D.P.R. 600/1973 prevede infatti che il condominio riveste la qualifica di sostituto d'imposta ed è obbligato ad operare la ritenuta d'acconto nella misura del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa e sui corrispettivi per prestazioni qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del Tuir. Anche in questo caso, qualora le prestazioni fatturate dall'impresa siano riferite a interventi oggetto di agevolazioni connesse ai vari bonus edilizi, non saranno oggetto della predetta ritenuta del 4%, perché la banca opererà direttamente la ritenuta dell'8% prevista dal D.L. 78/2010, come modificato dalla L. 190/2014.

Queste modalità operative sono state confermate dall'Agenzia delle Entrate in vari provvedimenti di prassi e principalmente nella circolare n. 40/E/2010, al fine di evitare che imprese e professionisti subissero un doppio prelievo.